

Proc. n. 2142/2026



## TRIBUNALE DI CUNEO

### PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

#### PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART.175 BIS, C.4 C.P.P.

Con provvedimento del 31 marzo 2026 (prot.n.1093/2026), a fronte delle criticità registrate anche dal MA.GRIF. e inerenti all'uso dell'applicativo ministeriale APP 2.0 dato per il processo penale telematico, si è disposta

- ♣ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione, fino al **30 giugno 2026**
- ♣ la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario"), fino al **30 giugno 2026**.

Resta comunque da rilevare che, al di là della prevista sospensione in via esclusiva del ricorso ad APP, dal 1° gennaio 2026, in adempimento delle previsioni normative di cui al Decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n.217 in materia di processo penale telematico, come modificato dal successivo Decreto 27 dicembre 2024 n.206, in questo Ufficio si procede al deposito telematico per tutti gli atti del procedimento ai sensi dell'art.111 bis c.p.p. e, dunque, per tutti gli atti compiuti dal PM nel corso delle indagini preliminari, comprensivi degli atti, richieste, memorie da inoltrare alla Sezione GIP e al Tribunale Ordinario, per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del c.p.p., nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio (nonché nei rapporti con la Procura Europea e la Procura Generale quanto al procedimento di avocazione; art. 3 comma 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, come novellato dall'art. 1 del DM n. 206/2024.

Inoltre, dal 1°4.2026 il ricorso ad APP è obbligatorio

- per gli atti di impugnazione di cui agli artt. 309 e 311 c.p.p.;
- per gli atti di impugnazione in materia di misure cautelari reali di cui agli artt. 324, 325 c.p.p.
- per gli atti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio

e dal 1°7.2026 (salvo sospensioni normative) per il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 1 D.M. 30.12.2025 che ha inserito il comma 3 bis nell'art.3 del DM 29 dicembre 2023 n. 217);

Così premesso, essendo prossima la scadenza del termine di sospensione in via esclusiva nei termini appena richiamati, nonché in vista del prossimo obbligo dell'uso di APP anche per gli atti di impugnazione appena richiamati e la fase delle intercettazioni, si è richiesta al MA.GRIF. una nota riepilogativa sull'attuale, generale funzionamento dell'applicativo e sulle criticità ancora riscontrabili.

### **Le criticità di cui alla nota Mag.Rif 29.6.2026.**

Nella nota qui allegata, il Mag.Rif segnala quanto segue:

"...Nel trimestre oggetto di analisi, l'Ufficio (magistrati, personale di segreteria, PG sede) ha proseguito, con costanza, nell'impiego dell'applicativo di fatto assicurandone l'applicazione a tutta la fase delle indagini preliminari, ai relativi provvedimenti definitivi, al deposito delle liste testi, alle produzioni documentali. Proprio l'impiego "a regime" dell'applicativo ha evidenziato **numerose e crescenti criticità** che, ad avviso, di questo MAGRIG, non consentono di abbandonare l'attuale regime del doppio binario ed anzi, ritengo, portano a valutare, come critico, l'impatto che l'uso dell'applicativo, da parte dei sostituti in servizio e del personale di segreteria, è verosimilmente destinato a produrre sul buon andamento e sulla complessiva efficienza dell'Ufficio. Permangono talune delle criticità già sottolineate nella precedente relazione e ne sono emerse di ulteriori che, di seguito, vengono riportate:

- con riferimento alle **istanze de libertate**, ancora non consta che la presenza di istanze su cui provvedere siano visualizzabili con appositi alert/disclaimer nelle card "pervenuti" o "ricevuti". L'assoluta delicatezza e priorità della valutazione e trattazione dell'istanza da parte del magistrato, impone di continuare ad impiegare il mezzo digitale;
- con riferimento alle **richieste di tabulati**, nonostante i correttivi e le implementazioni dell'applicativo, l'impiego di APP, ad oggi, è pressoché nullo permanendo criticità nell'invio e nella trattazione dell'istanza con l'ufficio GIP;
- permangono le sperimentate criticità rispetto alla fase di **riapertura indagini**: una volta richiesta e ottenuta l'ordinanza di riapertura indagini, non è possibile dare nuovo numero RGNR su SICP. Le richieste di supporto ed assistenza sul punto non hanno ricevuto alcuna risposta;
- sussistono criticità nella gestione delle deleghe di esecuzione delle misure cautelari alla PG delegata. In particolare – circostanza già oggetto di apposita segnalazione con ticket non esitata – la PG non ha visibilità dell'Ordinanza da eseguire. Occorre, quindi, di concerto con il Tribunale lavorare sul regime di visibilità all'esterno dei provvedimenti da eseguire;
- la **modulistica disponibile** è ancora carente: si osserva, tra l'altro, che non risulta ad oggi disponibile la richiesta di rinnovazione di misura cautelare ex art. 27 c.p.p. e che, del pari, manca la possibilità di caricare o di impiegare APP (con funzionalità wizard) per le richieste di emissione di decreto di latitanza. E' ben vero che il magistrato può impiegare la funzionalità "ATTO GENRICO" ma giova parimenti osservare che l'impiego di tale funzionalità è destinata a riverberarsi, in maniera definitiva, sulla fascicolazione del procedimento (non comparando appunto l'indicazione dell'atto tipico redatto ma la mera indicazione "atto generico" con conseguenti, evidenti, criticità in fase di consultazione del fascicolo);
- permane ancora l'impossibilità – nei procedimenti a citazione diretta – di avanzare la **richiesta di data udienza** onde poi emettere il decreto di citazione a giudizio. Con la conseguenza che, in un primo momento, il PM redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza analogicamente e, in un secondo momento, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. L'aggravio è oggettivo e non ancora risolto;
- **permane l'impossibilità di apporre più firme in un unico documento da parte del PM**: si pensi al caso di delega ad interrogatorio. Il PM è tenuto a alimentare APP in tre distinte fasi caricando/redigendo tre distinti documenti nelle apposite sezioni all'uopo dedicate: l'invito per rendere interrogatorio; l'informazione ex art. 369/369 bis c.p.p./ la delega alla PG incaricata, con un assai gravoso aggravio dei tempi di redazione. L'applicativo non consente infatti di redigere e di caricare un unico documento in cui, in calce ad ogni atto, apporre la firma;
- di fatto la **quotidiana attività di visualizzazione, esame e visto della posta destinata al magistrato avviene in forma analogica**. E' ben noto che l'applicativo consente l'impiego della funzionalità "Redigi Atto semplificato", evidentemente deputata alla gestione dei visti e dello smistamento della posta in entrata. Tuttavia, occorre rilevare che non tutta la posta in ingresso risulta visibile su APP dal Magistrato e che l'impiego della funzionalità in questione, in via generale, è destinata a rallentare in maniera disfunzionale i tempi di lavoro del magistrato;
- **produzioni documentali a dibattimento**: l'ufficio ha stilato apposito protocollo operativo con il Tribunale. Occorre evidenziare che specialmente per i magistrati con un ruolo di udienza particolarmente consistente, il caricamento delle produzioni su APP si sta traducendo in un importante aggravio di lavoro per lo stesso e per le segreterie di appoggio, già in condizioni di sofferenza numerica. I tempi di gestione della produzione documentale sono drasticamente aumentati ove, in particolare, si consideri che la selezione dei documenti da produrre sovente non è automatica, non potendosi estrarre il singolo atto da produrre dal fascicolo digitale. Si pensi all'ipotesi, abbastanza frequente, della

necessità di produzione di un certificato medico attestante lesioni che sia contenuto in una CNR. L'applicativo non consente di selezionare il singolo documento con la conseguenza di dover scansionare e caricare *ab externo*. Ancora una volta con un significativo aggravio di tempo.

- Il tribunale, con provvedimenti del 21.11.2025 e del 20.1.2026, disponeva la sospensione dell'impiego dell'applicativo per i decreti di archiviazione; i decreti penali di condanna e dei decreti di archiviazione dei procedimenti a carico di indagati non noti (esclusi gli elenchi di cui all'art. 107 disp. att. c.p.p.), con la conseguenza che in relazione a tali ambiti di fatto si fa uso allo strumento analogico.

Destano infine seria preoccupazione le criticità di carattere "sistemico" e di ordine "generale" già rappresentate in occasione della nota di questo Mag.grif del 9.1.2026 e del 30.3.2026: il significativo **aggravio dei tempi** per la formazione degli atti di indagine e dei successivi provvedimenti definitivi, con conseguente complessivo rallentamento nella quotidiana attività del PM ed i **frequenti blocchi dell'applicativo** per ragioni non dipendenti all'Ufficio.

A quest'ultimo riguardo giova evidenziare che nel corso del mese di aprile e di maggio e, frequentemente, in occasione di rilasci di aggiornamento l'applicativo o non si avvia o si blocca o segnala messaggi di errore che bloccano in maniera critica l'operatività dell'Ufficio. A fronte del preoccupante reiterarsi di tale problematica si è provveduto a redigere una bozza di provvedimento di malfunzionamento, che il magistrato valuterà se inserire nel fascicolo, in cui si darà atto della problematica incontrata e sulla conseguente necessità di procedere al compimento dell'atto in modalità analogica.

Ancora deve registrarsi che negli ultimi mesi è totalmente venuta meno l'assistenza da remoto: le numerose richieste di ticket di assistenza (anche in fase di profilatura o aggiornamenti profili) restano inevasi e, dunque, senza risposta.

Ancora, conclusivamente, il definitivo venir meno, all'interno dell'Ufficio, di soggetto deputato alla manutenzione e caricamento in TIAP dei fascicoli ha comportato che, in relazione ai fascicoli "non nativi APP", non è ad oggi assicurata la relativa digitalizzazione.

Circostanze, queste, che se valutate unitariamente a quanto sopra rappresentato, rendono indispensabile la proroga del provvedimento ex art. 175 bis.4 c.p.p. adottato da questo Ufficio lo scorso 30.3.2026 nonché rendono altamente auspicabile una valutazione di sospensione totale dell'applicativo con conseguente passaggio al digitale, per un arco temporale definito, onde consentire il riassorbimento dell'arretrato nel frattempo prodottosi..

### §§§

#### **Le criticità segnalate.**

Le criticità dell'applicativo evidenziate nella nota del Mag.Rif attengono a molti aspetti anche fondamentali del procedimento penale.

E infatti, incidono sul normale ed efficiente svolgimento della fase delle indagini preliminari le problematiche, che continuano a sussistere da tempo, date in tema di

- **richieste di tabulati**, anche in questo riflettendosi negativamente non solo sui rapporti con l'Ufficio g.i.p., ma anche sull'esigenza di poter disporre, nel più breve tempo possibile, di acquisizioni probatorie per il corretto sviluppo delle investigazioni
- **impossibilità di apporre più firme in un unico documento da parte del PM**, posto che l'applicativo non consente di redigere e di caricare un unico documento, più atti di indagine e in cui, in calce ad ogni atto, il p.m. possa apporre la sottoscrizione. Sotto tale profilo, il ricorso ad APP appare defatigatorio, posto che si impone al p.m. di redigere e caricare nell'applicativo ogni singolo atto destinato alla polizia giudiziaria a titolo di delega (ad esempio: le informazioni di cui agli artt. 369/369 bis c.p.p.; la delega all'interrogatorio contenente l'Invito a Comparire e, infine, la delega alla polizia giudiziaria incaricata); ciò risolvendosi in un aggravio dei tempi di redazione e, in generale, in un generale e diffuso allungamento dei tempi procedurali
- **istanze de libertate**, le cui criticità rappresentano un grave profilo posto che non è certo che tutte le istanze siano effettivamente visualizzabili su APP. Ancora non consta che la presenza di istanze su cui provvedere siano visualizzabili con appositi alert/disclaimer nelle card "pervenuti" o "ricevuti".

E ancora, emergono criticità nella gestione delle

- **deleghe di esecuzione delle misure cautelari alla PG delegata**. In particolare – circostanza già oggetto di apposita segnalazione con ticket non esitata – la PG non ha visibilità dell'Ordinanza da eseguire. Occorre, quindi, di concerto con il Tribunale lavorare sul regime di visibilità all'esterno dei provvedimenti da eseguire
- **richieste di data udienza**: nei procedimenti a citazione diretta – l'applicativo ancora non permette di inserire e trasmettere la richiesta di data udienza, onde poi, avuta la data, poter emettere il decreto di citazione a giudizio. Di conseguenza, in un primo momento il PM

redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza in modalità analogica e, quindi, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. Si tratta di un aggravio oggettivo che comporta un non efficiente ed efficace esercizio dell'azione penale, con riflessi negativi sui tempi processuali.

- **produzioni documentali a dibattimento:** l'ufficio ha stilato apposito protocollo operativo con il Tribunale. Tuttavia, in particolare per i magistrati con un ruolo di udienza consistente, il caricamento delle produzioni su APP si sta traducendo in un rilevante aggravio di lavoro per gli stessi e per le segreterie di assistenza. Inoltre, ricorre un notevole aggravio di tempi di gestione della produzione documentale poiché la selezione dei documenti da produrre non è automatica, **non potendosi estrarre il singolo atto da produrre dal fascicolo digitale**. Infatti, l'applicativo non consente di selezionare il singolo documento con la conseguenza di dover scansionare e caricare *ab externo*.

**E ancora, ricorrono frequenti blocchi dell'applicativo** per ragioni non dipendenti all'Ufficio e con ogni probabilità dovute alle implementazioni e rimodulazioni in atto da parte degli organismi preposti, ciò tuttavia risolvendosi in malfunzionamenti rispetto alle tempistiche d'indagine e a quelle processuali.

Inoltre, si registra che negli ultimi mesi è totalmente venuta meno l'**assistenza da remoto**: le numerose richieste di ticket di assistenza (anche in fase di profilatura o aggiornamenti profili) restano inevase e, dunque, senza risposta.

Infine, il definitivo venir meno, all'interno dell'Ufficio, dell'unità esterna dedicata all'implementazione e al caricamento in TIAP dei fascicoli ha comportato che, in relazione ai fascicoli "non nativi APP", non è ad oggi assicurata la relativa digitalizzazione.

### **Conclusioni.**

Preso atto di tutte queste criticità, anche personalmente registrate da questo Procuratore, si deve concludere, come già rilevato nel provvedimento del 31 marzo scorso, che si tratta di *carenze* dell'applicativo che si risolvono in un sostanziale malfunzionamento del medesimo in ragione

- dell'impossibilità di redigere nei termini di cui all'art.111 bis c.p.p. gli atti e i provvedimenti sopra indicati
- o, comunque, di redigerli con un rilevante dispendio di tempo ed energie,
- ovvero che non consentono di operare mediante l'applicativo in caso di ragioni di urgenza, con conseguente, da una parte, grave dilatazione dei tempi di tutta l'attività giudiziaria in termini inaccettabili, poiché influisce negativamente sia sull'efficiente ed efficace gestione di tutti gli affari sia sui rapporti con il Tribunale e con la polizia giudiziaria e, dall'altra parte, dell'impossibilità di agire tempestivamente quando le esigenze giudiziarie lo richiedano
- si aggiunga che l'attuale perdurante assenza di idonea assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti comporta periodi inaccettabili di stasi dell'attività giudiziaria e l'impossibilità di affrontare e risolvere le criticità che si presentano nel lavoro quotidiano

infine, emerge un dato inequivocabile, ossia che le criticità sopra segnalate hanno comportato un **aumento delle pendenze in capo a ogni Magistrato** rispetto al passato e come emerge dai dati statistici relativi al periodo 1°3.2026- 19.6.2026 (cfr. i dati allegati).

Come già rilevato con il provvedimento del 31 marzo 2026, queste *carenze* impongono al Procuratore o la scelta forzata di non procedere agli atti di cui sopra ovvero, al fine di non permettere stasi procedurali e organizzative non giustificabili in ragione anche della necessità di assumere provvedimenti urgenti dati dalle indagini (ad esempio la richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici; quella di dare pronta esecuzione alle richieste de libertate; quella di agire con urgenza in assenza del p.m. assegnatario), o di ritenere l'applicativo attualmente non funzionale all'organizzazione dell'Ufficio e all'osservanza dei principi della ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale.

In questa ottica appare necessario sospendere il ricorso all'uso dell'applicativo per la redazione dei provvedimenti definitivi dell'indagine preliminare, ossia per quanto riguarda le richieste di archiviazione e tutti gli atti di esercizio dell'azione penale

Rilevato che l'art. 175 bis, c.4 c.p.p. consente il deposito analogico degli atti in caso di malfunzionamento dell'applicativo informatico dato per il processo penale telematico e che tale malfunzionamento può essere attestato (anche) dal dirigente dell'ufficio giudiziario;

Rilevato che appare auspicabile che, entro un trimestre, siano introdotte innovazioni tali da eliminare le carenze evidenziate

PTM

letto l'art.175 bis, c.4 c.p.p. e richiamato quanto sopra, si attesta e si certifica il malfunzionamento dell'applicativo e, pertanto,

**si proroga**

- ♣ la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario"), fino al **30 settembre 2026**

**si dispone**

- ♣ di procedere con formato analogico quanto alla redazione e deposito delle richieste di archiviazione e quanto a tutti gli atti di esercizio dell'azione penale e di cui all'art.405, c.1 c.p.p. fino al **30 settembre 2026**

Cuneo, 30 giugno 2026

**Il Procuratore**  
*Onelio Dodero*

Si comunichi:

a tutti i Magistrati (togati e onorari)  
a tutto il personale amministrativo  
al Signor R.I.D. per il settore penale requirente  
al Signor Mag.Rif.

Si trasmetta:

al Signor Presidente del Tribunale in sede  
al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino  
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo  
al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichino nel sito web della Procura della Repubblica

**Corte di Appello di TORINO - Procura della Repubblica di CUNEO**

STAMPA STATISTICA COMPARATA MODELLO M313.PU (PM)

Rilevazione del movimento dei procedimenti penali nel periodo 01 marzo 2026 - 19 giugno 2026

Estrazione del 19 giugno 2026 - ver. sw.:3.22.9.0 vers. rep.:nd

	movimento										attività di definizione									
	pendenti all'inizio del periodo	sopravenuti	di cui rassegnati	esauriti	passati al ruolo di altro magistrato	pendenti alla fine del periodo	trasmissione atti per competenza	riunione	passaggio ad altro registro	AL GIP/GUP					AL TRIBUNALE		giudizio direttissimo C.d'Assise	al Tribunale del Ministri		
										archiviazione	rinvio a giudizio	decreto penale	giudizio immediato	applicaz. pena	sentenza ex art.129	giudizio direttissimo	giudizio ordinario			
BRAGHIN	326	312	16	268	7	363	18	76	2	125	7	9	10	0	2	2	2	17	0	0
ALBERTO	38	31	1	25	2	42	2	0	0	10	7	1	1	0	0	1	3	0	0	0
DODERO	394	250	13	216	13	415	19	24	2	124	10	7	2	3	0	2	23	0	0	0
ONELIO	683	233	17	234	6	676	9	22	4	123	11	28	0	3	0	1	32	0	0	0
LOMBARDI	468	108	7	200	15	361	10	9	1	93	9	17	7	0	1	0	53	0	0	0
LUCADELLO	320	174	14	136	12	346	11	16	1	51	2	1	1	2	0	1	50	0	0	0
FRANCESCO	145	264	9	109	17	283	15	17	4	46	5	5	8	0	0	2	7	0	0	0
OFFMAN	607	167	11	149	9	616	10	3	4	75	7	5	4	3	0	0	38	0	0	0
ATTILIO	72	42	5	45	3	66	2	1	1	18	7	2	0	0	0	1	13	0	0	0
PESUCCI	494	195	8	145	14	530	5	11	1	63	9	0	2	2	0	1	49	0	0	0
MARIO																				
PIRFO																				
TOMMASO																				
ROSATI																				
ALESSIA																				
SANTORIELLO																				
CIRO																				
PIER ATTILIO																				

NOTI